



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

corecomsicilia
Comitato regionale per le comunicazioni

DELIBERA n° 58

XXXX XXXX / RABONA SRL
(GU14/632978/2023)

Il Corecom Sicilia

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 04/12/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, di seguito denominato *“Codice”*, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il *“Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana”* (Corecom Sicilia);

VISTA la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

CONSIDERATO che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTO l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO che con nota 26981 del 05/07/23 è stato nominato dirigente ad interim del Servizio 2° Corecom il Dott. Salvatore Buscemi, con decorrenza dal 06/07/2023 e



scadenza il 04/10/2023, e che con nota 38886 del 12/10/2023 tale incarico è stato rinnovato, senza soluzione di continuità, per ulteriori 3 mesi con decorrenza dal 05/10/2023;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Approvazione del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche” di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l’istanza del sig. XXXX XXXX del 21/09/2023 acquisita con protocollo n. 0240057 del 21/09/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Il sig. XXXX XXXX, di seguito solo *cliente, istante e/o utente*, con la presente procedura ha lamentato all’operatore telefonico Rabona srl per l’utenza mobile **XXXXXXXXXX** la mancata restituzione del credito residuo. Nell’istanza introduttiva del procedimento l’istante ha dichiarato quanto di seguito:

- in data 24/05/2023 di aver richiesto, con modello dell’operatore, la cessazione della sim **XXXXXXXXXX** e la contestuale restituzione del credito residuo pari ad euro 580,00 (cinquecentottanta/00);

- la richiesta in questione è stata trasmessa sia a mezzo pec che con e-mail;

- di aver ricevuto con e-mail, dal servizio clienti dell’operatore Rabona srl, la conferma del recesso e la comunicazione che entro 15 giorni il credito residuo sarebbe stato restituito;

- di non aver ricevuto, ad oggi, il rimborso della somma richiesta.

In base a tali premesse, l’utente ha richiesto:

- 1) il rimborso del credito residuo pari ad euro 580,00 (cinquecentottanta/00);

- 2) un indennizzo forfettario di euro 100,00 (cento/00) per il disservizio avuto.



2. La posizione dell'operatore

L'operatore Rabona srl di seguito solo Rabona, società e/o operatore, non ha depositato memorie e non ha partecipato all'udienza di discussione, seppur regolarmente convocata ai sensi dell'art.16 comma 4 del Regolamento.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare è d'obbligo evidenziare che, stante il mancato deposito delle memorie difensive da parte dell'operatore, il medesimo non ha chiarito la propria posizione ai fini di escludere le proprie responsabilità in relazione ai disservizi lamentati dall'istante con la presente procedura. Pertanto, nel qual caso, deve farsi applicazione di quanto disposto dall'articolo 115, comma 1, c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009, da considerarsi come disposizione espressiva di un principio ordinamentale, che consente di fondare la decisione sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Difatti, qualora l'operatore ometta di svolgere attività deduttiva e difensiva, con conseguente implicita acquiescenza e accettazione rispetto alle deduzioni, alle produzioni e alle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla fattispecie controversa, deve affermarsi la responsabilità contrattuale dell'operatore secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 1218 c.c. Posto quanto sopra, nel merito, può trovare accoglimento la richiesta dell'istante e di cui al punto 1) considerato che lo stesso, in questa sede ha depositato in atti la probante documentazione a supporto di quanto richiesto. In ragione di ciò la società in questione è tenuta a rimborsare all'istante l'importo di euro 580,00 (cinquecentottanta/00) quale credito residuo presente sulla sim XXXXXXXX al momento della richiesta di recesso. Mentre non può essere accolta la richiesta di cui al punto 2) atteso che per la fattispecie in esame non risulta applicabile alcun indennizzo.

DELIBERA

1. Di accogliere parzialmente l'istanza del sig. XXXX XXXX per l'utenza mobile XXXXXXXX nei confronti della società Rabona srl, per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Rabona srl è tenuta, a rimborsare all'istante secondo la modalità indicata in istanza:
 - euro 580,00 (cinquecentottanta/00) quale credito residuo presente sulla sim XXXXXXXX, al momento della richiesta di recesso.
3. Di rigettare l'ulteriore richiesta.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 04/12/2023

IL PRESIDENTE